

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 2245 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	46

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 2245 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto BAGNASCO, *relatore*, illustra il decreto-legge in esame, il quale reca disposizioni di natura eterogenea, con la fondamentale finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori.

Per quanto concerne la competenza della Commissione Difesa, evidenzia, in particolare, gli articoli 2, comma 1, lettera *b*) e comma 5, lettera *b*), 8, 9, 12, comma 1-*bis* e 18, comma 1, del decreto-legge.

Sottolinea come, in termini generali, l'articolo 2 sia volto a prorogare i termini in materie di competenza del Ministero del-

l'interno, di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, per ciò che concerne i profili di interesse della Commissione, osserva come l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), introdotto dal Senato, proroghi dal 2024 a tutto il 2026 la disapplicazione dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento civile e militare) e delle Forze armate previsto dall'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 95 del 2017. Siffatte aree negoziali ricomprendono un novero di materie, tra le quali: il trattamento accessorio; le misure per incentivare l'efficienza del servizio; il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermità e per motivi privati.

Inoltre, segnala come l'articolo 2, comma 5, lettera *b*) estenda al 30 aprile 2025 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di ser-

vizio prestata. Le risorse di cui si tratta sono state previste dagli articoli 74-*bis* e 74-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021.

Osserva, inoltre, come l'articolo 8 rechi la proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, la disposizione proroga per tutto l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa, prevista dal decreto-legge n. 14 del 2022, per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell'Est Europa. A tal fine, viene previsto, per il 2025, un finanziamento aggiuntivo di 2,34 milioni di euro.

Fa presente come l'articolo 9 proroghi alcuni termini in materie di competenza del Ministero della difesa. L'articolo 9, comma 1, alla lettera *a*), proroga al 31 dicembre 2025 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229, comma 1 del Codice dell'ordinamento militare; mentre alla lettera *b*), apporta modifiche all'articolo 2230 del Codice dell'ordinamento militare, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria ai sensi dell'articolo 2229. La copertura finanziaria dei relativi oneri è prevista dal comma 5.

Evidenzia come il comma 2 dell'articolo 9 proroghi nuovamente, fino al 31 dicembre 2025, la previsione, introdotta durante l'emergenza da COVID-19, che consente il deposito in via informatica di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari.

Sottolinea, infine, come l'articolo 9, ai commi 3 e 4, rechi disposizioni transitorie riguardanti la rappresentatività, i distacchi e i permessi retribuiti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM). Le disposizioni di cui ai citati commi 3 e 4 sono finalizzate a garantire la necessaria continuità delle funzioni delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari.

Segnala come l'articolo 12, comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, proroghi a decorrere dall'anno 2025 la corresponsione dell'asse-

gno sostitutivo dell'accompagnatore militare, definendo la relativa copertura finanziaria. Ricorda, inoltre, come l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare compete ad alcuni invalidi di guerra e per servizio militare, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro un determinato termine temporale, all'assegnazione dell'accompagnatore.

Da ultimo, evidenzia come l'articolo 18 rechi proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza. Nello specifico, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste, in via transitoria, in materia di garanzie, anche processuali, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Fra le misure previste, la possibilità che al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza possa essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione.

Alla luce di quanto precede, si riserva di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

ALLEGATO

**DL 202/2024: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2245 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 reca disposizioni di natura eterogenea, con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori,

considerato, in particolare, che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *b*) proroga a tutto il 2026 la disapplicazione dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento civile e militare) e delle Forze armate previsto dall'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 95 del 2017;

l'articolo 2, comma 5, lettera *b*) estende al 30 aprile 2025 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata;

l'articolo 8 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale: in particolare, prevede la proroga a tutto il 2025 dell'autorizzazione di spesa per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell'Est Europa;

considerato altresì che l'articolo 9 proroga alcuni termini in materie di competenza del Ministero della difesa: in particolare, in relazione al collocamento in ausiliaria, alla digitalizzazione dei processi penali militari, alla rappresentatività, ai distacchi e ai permessi retribuiti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM);

valutate le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, le quali prorogano a decorrere dall'anno 2025 la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, definendo la relativa copertura finanziaria;

valutate altresì le disposizioni di cui all'articolo 18 recanti proroghe di termini relative alla disciplina del sistema di informazione per la sicurezza, prevedendo la possibilità che, fino al 30 giugno 2025, al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza possa essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.